

**MEDIOLANUM S.P.A.**

**DOCUMENTO INFORMATIVO IN MERITO AL PIANO DI COMPENSI BASATI SU AZIONI (*STOCK OPTION*), REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 114-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 E DELL'ARTICOLO 84-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO**

*Collaboratori*

Milano, 14 maggio 2009

## INDICE

<b>Definizioni .....</b>	<b>4</b>
<b>Premessa.....</b>	<b>6</b>
<b>1. SOGGETTI DESTINATARI DEL PIANO COLLABORATORI.....</b>	<b>7</b>
<b>2. RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO COLLABORATORI .....</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Obiettivi del Piano Collaboratori.....</b>	<b>7</b>
<b>2.2 Variabili chiave ai fini dell'attribuzione delle opzioni .....</b>	<b>8</b>
<b>3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI .....</b>	<b>9</b>
<b>3.1 Poteri e funzioni delegati al Consiglio di Amministrazione della Società al fine dell'attuazione del Piano Collaboratori .....</b>	<b>9</b>
<b>3.2 Soggetti incaricati per l'amministrazione del Piano Collaboratori .....</b>	<b>9</b>
<b>3.3 Procedure per la revisione del Piano Collaboratori .....</b>	<b>9</b>
<b>3.4 Oggetto del Piano Collaboratori .....</b>	<b>9</b>
<b>3.5 Iter di predisposizione del Piano Collaboratori .....</b>	<b>10</b>
<b>3.6 Data di approvazione del Piano.....</b>	<b>10</b>
<b>3.7 Data di Assegnazione delle opzioni oggetto del Piano Collaboratori.....</b>	<b>10</b>
<b>3.8 Prezzo di mercato delle Azioni .....</b>	<b>10</b>
<b>3.9 Tempistica per l'assegnazione delle opzioni oggetto del Piano Collaboratori.....</b>	<b>10</b>
<b>4. CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI .....</b>	<b>11</b>
<b>4.1 Forme del Piano Collaboratori.....</b>	<b>11</b>
<b>4.2 Periodo di attuazione del Piano Collaboratori .....</b>	<b>11</b>
<b>4.3 Termine del Piano Collaboratori .....</b>	<b>11</b>
<b>4.4. Massimo numero di assegnazione delle opzioni in ogni anno fiscale.....</b>	<b>11</b>
<b>4.5 Modalità di attuazione del Piano Collaboratori .....</b>	<b>12</b>
<b>4.6 Vincoli di disponibilità gravanti sulle opzioni e/o sulle Azioni.....</b>	<b>12</b>
<b>4.7 Condizioni risolutive in relazione all'attribuzione del Piano Collaboratori</b>	<b>12</b>
<b>4.8 Cessazione del rapporto con la Società.....</b>	<b>12</b>
<b>4.9 Indicazione di altre cause di annullamento del Piano Collaboratori.....</b>	<b>13</b>
<b>4.10 Riscatto delle Azioni da parte della Società .....</b>	<b>13</b>
<b>4.11 Prestiti e/o agevolazione ai destinatari per l'acquisto delle Azioni .....</b>	<b>13</b>
<b>4.12 Valutazione sull'onere atteso per la società alla data della relativa assegnazione .....</b>	<b>13</b>
<b>4.13 Effetti diluitivi.....</b>	<b>13</b>
<b>4.14 Limitazioni dei diritti in caso di attribuzione di Azioni .....</b>	<b>13</b>
<b>4.15 Valore delle Azioni attribuite qualora le stesse non siano negoziate nei mercati regolamentati .....</b>	<b>13</b>
<b>4.16 Azioni sottostanti le opzioni .....</b>	<b>14</b>
<b>4.17 Scadenza delle opzioni.....</b>	<b>14</b>
<b>4.18 Condizioni di Esercizio. Modalità, tempistica e clausole di esercizio .....</b>	<b>14</b>
<b>4.19 Prezzo di sottoscrizione delle Azioni e modalità di calcolo.....</b>	<b>15</b>
<b>4.20 Calcolo del prezzo di esercizio diverso dal prezzo di mercato .....</b>	<b>16</b>
<b>4.21 Criteri diversi per la determinazione del prezzo di esercizio / prezzo di sottoscrizione .....</b>	<b>16</b>

<b>4.22</b>	<b>Valore delle Azioni qualora le stesse non siano negoziate su un mercato regolamentato .....</b>	<b>16</b>
<b>4.23</b>	<b>Criteri di aggiustamento .....</b>	<b>16</b>
<b>4.24</b>	<b>Tabelle .....</b>	<b>16</b>

## Definizioni

In aggiunta ai termini definiti in altri paragrafi del presente documento informativo, ai fini dello stesso, i termini di seguito elencati hanno il significato in appresso precisato per ciascuno di essi:

<b>Azioni</b>	indica le azioni Mediolanum S.p.A. quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.
<b>Borsa Italiana</b>	indica Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, piazza Affari n. 6.
<b>Comitato</b>	indica il Comitato per la Remunerazione istituito dal consiglio di amministrazione.
<b>Condizioni di Esercizio</b>	ha il significato di cui al paragrafo 4.18.
<b>Data di Assegnazione</b>	indica la data in cui il consiglio di amministrazione delibera l'assegnazione delle opzioni ai Destinatari.
<b>Data di Inizio Esercizio</b>	ha il significato di cui al Paragrafo 2.1.1.
<b>Destinatari</b>	indica i collaboratori della e delle società dalla stessa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile che sono beneficiari del Piano Collaboratori.
<b>Embedded Value</b>	ha il significato di cui al paragrafo 4.18.
<b>Giorno di Esercizio</b>	ha il significato di cui al paragrafo 4.18.
<b>Gruppo o Gruppo Mediolanum S.p.A.</b>	indica collettivamente la Società e le società dalla stessa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
<b>Indici</b>	ha il significato di cui al paragrafo 4.18.
<b>Informazioni Privilegiate</b>	hanno il significato di cui al paragrafo 3.9.
<b>Obiettivi di Assegnazione</b>	indicano gli obiettivi a cui è subordinata attribuzione ai beneficiari del diritto di sottoscrivere azioni ordinarie di nuova emissione della Società.
<b>Periodo di Esercizio</b>	ha il significato di cui al paragrafo 4.2.
<b>Periodo Rilevante</b>	ha il significato di cui al paragrafo 4.18.
<b>Piano</b>	indica il piano di <i>stock option</i> approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 26 aprile 2005.
<b>Piano Collaboratori</b>	indica congiuntamente il Piano destinato ai collaboratori della Società o delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
<b>Prezzo di Sottoscrizione</b>	ha il significato di cui al paragrafo 4.19.

<b>Regolamento Emittenti</b>	indica il regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 11971 in data 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
<b>Scadenza Finale</b>	indica il termine ultimo per l'esercizio delle opzioni assegnate.
<b>Società</b>	indica Mediolanum S.p.A., con sede legale in Basiglio (Mi), Via Francesco Sforza 15.
<b>Testo Unico</b>	indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche e integrazioni.

### Premessa

Il presente documento informativo è redatto, anche nella numerazione dei relativi paragrafi, in conformità alle indicazioni contenute nello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti.

Si precisa che il presente documento informativo è reso pubblico in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti a seguito della delibera di assegnazione da parte del consiglio di amministrazione della Società a valere sul piano di *stock option* approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 26 aprile 2005 (di seguito, il “**Piano**”) in considerazione del fatto che alla data di approvazione del Piano da parte dell'assemblea dei soci nell'aprile 2005 non era entrata in vigore la disciplina attuativa dell'art. 114-bis TUF. Pertanto in concomitanza delle predette assemblee era stata messa a disposizione del pubblico la documentazione richiesta in base alla normativa allora vigente (i.e., le relazioni degli amministratori, cui comunque per completezza si rinvia).

Si ritiene opportuno adeguare alle vigenti disposizioni di cui all'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti le informazioni al pubblico ad oggi disponibili in relazione al Piano e pertanto aggiornare il documento informativo redatto ai sensi delle disposizioni transitorie della delibera CONSOB 15915 del maggio 2007.

Per completezza si precisa che il Piano approvato in data 26 aprile 2005 (e parzialmente modificato ed integrato in data 19 aprile 2007) si articola in un piano rivolto ai dipendenti (di seguito, il “**Piano Dipendenti**”) della Società e delle controllate, un piano rivolto ai collaboratori della Società e delle controllate (di seguito, il “**Piano Collaboratori**”) e in un piano rivolto agli amministratori della Società e delle controllate (di seguito, il “**Piano Amministratori**”). Sono stati di conseguenza redatti, per chiarezza, tre distinti documenti informativi per ciascuna categoria di destinatari del Piano con le relative tabelle allegate.

Il presente documento informativo è stato pubblicato senza indugio a seguito della delibera del 13 maggio 2009 del consiglio di amministrazione della Società di attuazione del Piano.

## **1. SOGGETTI DESTINATARI DEL PIANO COLLABORATORI**

Il Piano è rivolto ai collaboratori della Società e delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ed è da considerarsi "di particolare rilevanza", ai sensi dell'art. 114-bis, comma 3, del Testo Unico e dell'art. 84-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti.

L'indicazione nominativa dei Destinatari, e il numero di opzioni da attribuire agli stessi è individuato sarà individuato, nell'interesse della Società, di volta in volta, dal Comitato, anche in base al ruolo ricoperto dal singolo destinatario e dal suo contributo allo sviluppo dell'attività aziendale.

Per le assegnazioni già ad oggi effettuate a valere sul Piano Collaboratori, si rinvia alla Tabella n. 1 dello Schema 7 dell'allegato 3A al Regolamento Emittenti per le informazioni di cui ai punti 1.1, 1.3 e 1.4 del medesimo Schema 7 dell'allegato 3A.

Per le assegnazioni che verranno effettuate entro il termine di durata del Piano Collaboratori le informazioni di cui ai punti 1.1, 1.3 e 1.4 dello Schema 7 dell'allegato 3A al Regolamento Emittenti saranno fornite, ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti, al momento dell'assegnazione delle opzioni a valere sul Piano Collaboratori.

Le disposizioni in materia di appello al pubblico risparmio (di cui al Capo I del Titolo II della Parte IV del TUF ed al Titolo I del Regolamento Emittenti) non si applicano al presente Piano Collaboratori in tanto in quanto i Destinatari sono promotori finanziari.

## **2. RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO COLLABORATORI**

### **2.1 Obiettivi del Piano Collaboratori**

Il Piano Collaboratori è finalizzato a coinvolgere ed incentivare i collaboratori in ragione del ruolo dagli stessi rivestito all'interno della Società e del Gruppo e della responsabilità di ciascun beneficiario nella creazione di valore della Società medesima, realizzato anche attraverso il buon andamento del titolo in borsa.

A tale scopo il Piano Collaboratori prevede che, (i) l'assegnazione a ciascuno dei Destinatari sia subordinato al raggiungimento degli Obiettivi di Assegnazione, determinati dal consiglio di amministrazione su proposta del Comitato, al verificarsi dei quali è attribuito ai beneficiari il diritto di sottoscrivere Azioni ordinarie di nuova emissione; (ii) l'esercizio delle opzioni assegnate ai Destinatari sia sospensivamente condizionato al verificarsi delle Condizioni di Esercizio ; (iii) eventualmente l'esercizio delle opzioni sia subordinato al raggiungimento da parte dei Destinatari di parametri di *performance* (di seguito, le "**Condizioni di Performance**") individuati dal Comitato.

Per ulteriori informazioni, si veda il paragrafo 4.18 del presente documento informativo.

#### 2.1.1. Informazioni aggiuntive

Il numero delle opzioni da assegnare a ciascun destinatario sarà stabilito dal Comitato secondo un criterio che terrà conto (i) della carica ricoperta da ciascun beneficiario e del compenso ricevuto, nonché (ii) della capacità di incidere sulla creazione futura del valore delle azioni della Società o del Gruppo.

Il Piano Collaboratori si sviluppa su un orizzonte temporale minimo di tre anni in quanto le opzioni per le quali si sia realizzata una delle Condizioni di Esercizio (e ove previste le Condizioni di Performance) sono esercitabili a partire dal terzo anno successivo la Data di Assegnazione (di seguito, la “**Data di Inizio Esercizio**”) e per un periodo di 5 anni dalla Data di Inizio Esercizio. Tale orizzonte temporale è stato giudicato adatto per legare il trattamento complessivo dei Destinatari alla *performance* di medio/lungo termine del Società o del Gruppo ed alla creazione di valore per gli azionisti.

### **2.2 Variabili chiave ai fini dell’attribuzione delle opzioni**

Il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie di nuova emissione della Società è subordinato al raggiungimento degli Obiettivi di Assegnazione, determinati dal consiglio di amministrazione su proposta del Comitato.

### **2.3 Elementi alla base della determinazione dell’ammontare delle opzioni da attribuire ai Destinatari**

L’ammontare delle opzioni da destinare ai singoli beneficiari dipenderà dall’andamento aziendale, dal contributo prestato, in passato e/o atteso in futuro e dalla responsabilità di ciascuno in relazione alla crescita e alla valorizzazione della Società o del Gruppo.

#### 2.3.1 Informazioni aggiuntive

L’ammontare delle opzioni spettante ai singoli beneficiari è stabilito dal Comitato, valutando la funzione ricoperta da ciascun destinatario e l’effettiva capacità di quest’ultimo, in ragione della propria esperienza e competenza, di incidere concretamente sul conseguimento dei risultati della Società e del Gruppo.

### **2.4 Strumenti finanziari emessi da società diverse da Mediolanum S.p.A.**

Non applicabile.



## **2.5 Implicazioni di ordine fiscale e contabile relative al Piano**

Non vi sono significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che incidono sulla definizione del Piano Collaboratori.

## **2.6 Sostegno del Piano da parte del Fondo Speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese**

Il Piano non riceve alcun sostegno.

## **3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI**

### **3.1 Poteri e funzioni delegati al Consiglio di Amministrazione della Società al fine dell'attuazione del Piano Collaboratori**

L'assemblea dei soci del 26 aprile 2005 ha conferito al Comitato tutti i poteri necessari per l'attuazione del Piano Collaboratori, ivi inclusa l'individuazione dei Destinatari, la determinazione del numero di opzioni spettante a ciascuno di essi e le relative Condizioni di Esercizio e ove previste le Condizioni di *Performance*.

### **3.2 Soggetti incaricati per l'amministrazione del Piano Collaboratori**

L'amministrazione del Piano è affidata al Comitato.

### **3.3 Procedure per la revisione del Piano Collaboratori**

Il consiglio di amministrazione della Società, in ogni tempo, potrà apportare ai regolamenti del Piano Collaboratori le modifiche ed integrazioni, non sostanziali, che riterrà, a sua sola discrezione, utili o necessarie per il miglior perseguimento delle finalità degli stessi e sempre che tali modifiche non pregiudichino i diritti nel frattempo attribuiti ai Destinatari.

### **3.4 Oggetto del Piano Collaboratori**

Il Piano Collaboratori ha ad oggetto l'assegnazione ai Destinatari, di diritti per la sottoscrizione di Azioni ordinarie di nuova emissione. In proposito, si ricorda che l'assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005 ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443, primo e secondo comma del codice civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, codice civile, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla delibera del 26 aprile 2005 per massimi complessivi Euro 400.000,00, mediante emissione di massime n. 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 da assegnare in sottoscrizione ai collaboratori della Società e delle sue controllate al servizio del Piano Collaboratori. Pertanto,

saranno destinate a servizio del Piano Collaboratori un numero massimo di Azioni pari a 4.000.000 di cui alla data del 13 maggio 2009 risultano assegnate n. 2.521.423.

### **3.5 Iter di predisposizione del Piano Collaboratori**

Il Piano Collaboratori è stato elaborato dal consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci nelle sedute del 26 aprile 2005.

### **3.6 Data di approvazione del Piano**

Il Piano Collaboratori è stato approvato dall'assemblea dei soci della Società in data 26 aprile 2005.

### **3.7 Data di Assegnazione delle opzioni oggetto del Piano Collaboratori**

Le opzioni oggetto del Piano Collaboratori verranno assegnate dal consiglio di amministrazione in virtù di apposita delega conferitagli dall'assemblea dei soci. La Data di Assegnazione delle opzioni coincide con la data della delibera del consiglio di amministrazione che approva l'assegnazione delle opzioni. Tale informazione verrà comunicata, di volta in volta, ai sensi dell'articolo 84 *bis*, comma 5, lettera a), del Regolamento Emittenti.

### **3.8 Prezzo di mercato delle Azioni**

In data 13 maggio 2009, il prezzo ufficiale di Borsa per azione della Società era pari ad Euro 3,634.

Il prezzo ufficiale di Borsa delle Azioni che sarà registrato alla Data di Assegnazione delle opzioni verrà comunicato, di volta in volta, ai sensi dell'articolo 84-*bis*, comma 5, lettera a) del Regolamento Emittenti.

### **3.9 Tempistica per l'assegnazione delle opzioni oggetto del Piano Collaboratori**

Allo scopo di evitare che la diffusione di informazioni privilegiate (di seguito, le “**Informazioni Privilegiate**”), come definite all'articolo 114 del TUF, possa coincidere o interferire con l'assegnazione delle opzioni il consiglio di amministrazione avrà cura di adottare le decisioni di assegnazione delle stesse non in occasione di, o in concomitanza con, l'esame di operazioni societarie straordinarie o di fatti o circostanze che possano influenzare in modo rilevante il prezzo delle Azioni.

In ogni caso l'eventuale diffusione di Informazioni Privilegiate in concomitanza con l'assegnazione di opzioni non spiegherebbe effetti apprezzabili sul piano del comportamento dei

Destinatari posto che le opzioni hanno un periodo di *vesting* triennale dalla Data di Assegnazione.

Infine la modalità di determinazione del Prezzo di Sottoscrizione (di seguito, il “**Prezzo di Sottoscrizione**”) delle opzioni è tale da neutralizzare l’effetto di eventuali improvvisi apprezzamenti o deprezzamenti delle quotazioni delle Azioni nell’imminenza della Data di Assegnazione (si veda in proposito quanto indicato al paragrafo 4.19).

#### **4. CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI**

##### **4.1 Forme del Piano Collaboratori**

Il Piano Collaboratori ha ad oggetto l’assegnazione ai Destinatari di opzioni che conferiscono il diritto agli stessi di sottoscrivere Azioni di nuova emissione.

##### **4.2 Periodo di attuazione del Piano Collaboratori**

L’attribuzione delle opzioni avverrà, in una o più *tranches*, nel periodo compreso tra la data di approvazione del Piano Collaboratori da parte dell’assemblea dei soci del 26 aprile 2005 ed il 25 aprile 2010.

L’esercizio delle Opzioni, nel rispetto delle Condizioni di Esercizio, e la conseguente sottoscrizione delle Azioni da parte dei Destinatari, sono consentiti esclusivamente a decorrere dalla Data di Inizio Esercizio. L’esercizio delle Opzioni e la conseguente sottoscrizione delle Azioni dovrà avvenire, in un’unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi alla Data di Inizio Esercizio (di seguito, ciascuno, un “**Periodo di Esercizio**”). Le opzioni non esercitate nel relativo Periodo di Esercizio decadranno automaticamente e saranno private di qualsiasi effetto e validità.

##### **4.3 Termine del Piano Collaboratori**

Si veda il precedente paragrafo 4.2.

##### **4.4. Massimo numero di assegnazione delle opzioni in ogni anno fiscale**

Il numero esatto di opzioni che verrà assegnato a ciascun destinatario è stabilito dal Comitato al momento dell’assegnazione delle opzioni. L’indicazione di tale dato è fornita, di volta in volta, in fase di attuazione del Piano Collaboratori ai sensi dell’articolo 84 *bis*, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti.

#### **4.5 Modalità di attuazione del Piano Collaboratori**

Ad esito della verifica effettuata del Comitato in merito al conseguimento da parte dei Destinatari degli Obiettivi di Assegnazione, a ciascun beneficiario verrà data comunicazione scritta dell'inserimento nel Piano mediante la consegna della lettera di assegnazione, nella quale saranno indicati (i) il numero complessivo di opzioni attribuite, (ii) il Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni, e (iii), le Condizioni di Esercizio (di cui al successivo paragrafo 4.18) al verificarsi delle quali l'esercizio delle opzioni è subordinato, nonché (iv) le eventuali ulteriori Condizioni di *Performance* al cui avveramento è sospensivamente condizionato l'esercizio delle opzioni.

#### **4.6 Vincoli di disponibilità gravanti sulle opzioni e/o sulle Azioni**

Il Piano Collaboratori prevede che le opzioni assegnate sono personali, non sono trasferibili né disponibili *inter vivos* e non possono essere costituite in pegno né in garanzia a favore della Società, delle società controllate dalla Società o di terzi, né, in generale, possono costituire oggetto di contratti di qualsivoglia natura, ivi inclusi contratti derivati.

#### **4.7 Condizioni risolutive in relazione all'attribuzione del Piano Collaboratori**

Nel Piano Collaboratori non sono previste condizioni risolutive nel caso in cui i Destinatari effettuino operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati.

#### **4.8 Cessazione del rapporto con la Società**

In caso di risoluzione del contratto di collaborazione per inadempimento imputabile al collaboratore ovvero di recesso unilaterale del collaboratore, il destinatario decade da ogni diritto, con la conseguenza che tutte le opzioni ad esso assegnate in base al Piano Collaboratori e non ancora esercitate si estinguono automaticamente e sono private di qualsiasi effetto per il destinatario, con conseguente liberazione della Società da qualsiasi obbligo o responsabilità nei confronti dello stesso;

In caso di cessazione del rapporto di collaborazione per cause diverse da quelle di cui al comma precedente, ovvero in caso di trasferimento del rapporto di collaborazione dalla Società ad una società controllata, o viceversa, così come nel caso di cessazione del rapporto di collaborazione con la Società e contestuale instaurazione di un nuovo rapporto di collaborazione con una società controllata, o viceversa, il destinatario conserva il diritto ad esercitare le opzioni assegnategli, nei Periodi di Esercizio e subordinatamente all'avveramento di una delle Condizioni di Esercizio ed eventualmente delle Condizioni di *Performance*.

In caso di decesso del destinatario, le disposizioni di cui sopra (ii) trovano applicazione nei confronti degli eredi del destinatario, con la facoltà per gli eredi stessi di anticipare

immediatamente l'esercizio delle opzioni esercitabili, che dovrà comunque avvenire entro e non oltre la Scadenza Finale. Identica facoltà di esercizio anticipato è attribuita al destinatario in caso di risoluzione del rapporto di collaborazione per invalidità permanente.

Il Comitato, a suo insindacabile giudizio, avrà la facoltà di consentire ai Destinatari, l'esercizio totale o parziale delle opzioni nei termini ed alle condizioni che verranno di volta in volta stabiliti dal Comitato stesso, anche nel caso in cui il destinatario sia decaduto dal diritto di esercitare le opzioni assegnategli.

#### **4.9 Indicazione di altre cause di annullamento del Piano Collaboratori**

Fatta eccezione per quanto descritto nel precedente punto, non sono previste ulteriori cause di annullamento del Piano Collaboratori.

#### **4.10 Riscatto delle Azioni da parte della Società**

Non è prevista alcuna disciplina di riscatto delle Azioni rivenienti dall'esercizio delle opzioni.

#### **4.11 Prestiti e/o agevolazione ai destinatari per l'acquisto delle Azioni**

Non è prevista la concessione di prestiti o altre agevolazioni per l'acquisto delle Azioni rivenienti dall'esercizio delle opzioni.

#### **4.12 Valutazione sull'onere atteso per la società alla data della relativa assegnazione**

L'onere atteso per la Società non è quantificabile; si terrà tuttavia conto delle spese amministrative e di gestione del Piano Collaboratore.

#### **4.13 Effetti diluitivi**

L'effetto diluitivo determinato dal Piano Collaboratori, calcolato sulla base dell'aumento di capitale di Euro 4.000.000 ed assumendo l'integrale sottoscrizione dello stesso, sarebbe pari allo 0,54% rispetto al capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data del 13 maggio 2009.

#### **4.14 Limitazioni dei diritti in caso di attribuzione di Azioni**

Non applicabile.

#### **4.15 Valore delle Azioni attribuite qualora le stesse non siano negoziate nei mercati regolamentati**

Non applicabile.

#### **4.16 Azioni sottostanti le opzioni**

Ciascuna opzione darà diritto di sottoscrivere un'Azione con godimento regolare alle condizioni previste nel Piano Collaboratori e salve le eventuali rettifiche previste dallo stesso.

#### **4.17 Scadenza delle opzioni**

L'esercizio delle opzioni, nel rispetto delle Condizioni di Esercizio, e la conseguente sottoscrizione delle Azioni da parte dei Destinatari sono consentiti esclusivamente decorsi tre anni dalla Data di Assegnazione. L'esercizio delle opzioni e la conseguente sottoscrizione delle Azioni dovrà avvenire, in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi alla Data di Inizio Esercizio.

Le opzioni non esercitate nel relativo periodo decadranno automaticamente e saranno prive di qualsiasi effetto e validità

#### **4.18 Condizioni di Esercizio. Modalità, tempistica e clausole di esercizio**

L'esercizio delle opzioni assegnate ai Destinatari è subordinato al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni di esercizio (di seguito, collettivamente, le “**Condizioni di Esercizio**”), ed eventualmente alle Condizioni di *Performance* stabilite: (i) che il prezzo ufficiale di borsa delle Azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. in un qualsiasi momento nel periodo intercorrente tra la Data di Inizio Esercizio delle opzioni e la Scadenza Finale sia almeno pari al prezzo ufficiale di borsa delle Azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. alla Data di Assegnazione delle Opzioni; ovvero (ii) che la variazione del prezzo ufficiale di borsa delle Azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. in un qualsiasi momento nel periodo intercorrente tra la Data di Assegnazione e la Scadenza Finale (di seguito, il “**Periodo Rilevante**”) non sia inferiore alla media aritmetica delle variazioni registrate nel Periodo Rilevante dagli indici “S & P Mib, Comit Assicurativi e Comit Bancari” (di seguito, gli “**Indici**”), opportunamente rettificata secondo i criteri comunemente adottati nella prassi finanziaria al fine di tenere conto del coefficiente di correlazione (c.d. beta) tra le Azioni ordinarie Mediolanum S.p.A. e detti Indici nel Periodo Rilevante; la variazione media rettificata degli Indici sarà calcolata da un terzo indipendente appositamente incaricato dal consiglio di amministrazione della Società; ovvero (iii) che il valore intrinseco (di seguito, l’“**Embedded Value**”) del Gruppo Mediolanum, calcolato con riferimento all'ultimo bilancio della Società approvato di volta in volta antecedentemente alla Scadenza Finale da un terzo indipendente appositamente incaricato dal consiglio di amministrazione della Società, sia almeno pari all'Embedded Value del Gruppo Mediolanum calcolato con riferimento all'ultimo bilancio della Società approvato antecedentemente alla Data di Assegnazione delle opzioni.

L'esercizio delle opzioni e la conseguente sottoscrizione delle Azioni da parte dei Destinatari sono consentiti esclusivamente decorsi tre anni dalla Data di Assegnazione (di seguito, la “**Data di Inizio Esercizio**”). L'esercizio delle opzioni e la conseguente sottoscrizione delle Azioni dovrà avvenire, in un'unica soluzione e per l'intero ammontare, in ciascun Periodo di Esercizio dei sessanta mesi di calendario successivi alla Data di Inizio Esercizio, fermo restando che le opzioni non esercitate nel relativo Periodo di Esercizio decadranno automaticamente e saranno private da qualsiasi effetto e validità.

Il Destinatario che intenda procedere all'esercizio delle Opzioni e alla conseguente sottoscrizione delle Azioni dovrà darne comunicazione scritta ed irrevocabile alla Società – indirizzata alla Direzione del Personale, entro le ore 12 dell'ultimo giorno lavorativo compreso nel Periodo di Esercizio (di seguito, il “**Giorno di Esercizio**”) indicando: (a) il numero di opzioni di cui richiede l'esercizio; (b) gli estremi della disposizione di pagamento a favore di Mediolanum S.p.A., effettuata con valuta del terzo giorno lavorativo successivo al Giorno di Esercizio per l'importo corrispondente al prodotto del Prezzo di Sottoscrizione per il numero delle Azioni sottoscritte; (c) gli estremi identificativi del conto di deposito sul quale le Azioni sottoscritte devono essere accreditate.

Ricevuta la comunicazione dell'esercizio delle opzioni, la Società, non appena possibile, compatibilmente con i relativi adempimenti amministrativi, mette a disposizione del destinatario, subordinatamente alla effettiva ricezione del pagamento del prezzo, le Azioni sottoscritte sul conto di deposito di cui al comma precedente.

#### **4.19 Prezzo di sottoscrizione delle Azioni e modalità di calcolo**

Il “**Prezzo di Sottoscrizione**” è il prezzo dovuto dai Destinatari alla Società per la sottoscrizione di una Azione in ragione di una opzione esercitata.

Il Prezzo di Sottoscrizione di ciascuna Azione (che sarà comprensivo del sovrapprezzo azioni) è determinato alla Data di Assegnazione delle opzioni ed è pari alla media ponderata tra: (i) il valore del patrimonio netto per azione della Società quale risultante dal bilancio di esercizio della stessa al 31 dicembre dell'anno antecedente la Data di Assegnazione delle opzioni, regolarmente approvato, e (ii) il prezzo ufficiale di borsa delle azioni della Società nel Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana, nel semestre antecedente la Data di Assegnazione delle opzioni.

Si applica al criterio menzionato sub (i) un coefficiente di ponderazione pari al 90% e al criterio menzionato sub (ii) un coefficiente di ponderazione pari al 10%.

#### **4.20 Calcolo del prezzo di esercizio diverso dal prezzo di mercato**

Il prezzo di esercizio delle opzioni è calcolato come descritto al precedente paragrafo 4.19.

#### **4.21 Criteri diversi per la determinazione del prezzo di esercizio / prezzo di sottoscrizione**

Non applicabile.

#### **4.22 Valore delle Azioni qualora le stesse non siano negoziate su un mercato regolamentato**

Non applicabile.

#### **4.23 Criteri di aggiustamento**

In occasione delle seguenti operazioni, qualora ne ricorrano i presupposti, il consiglio di amministrazione provvederà a rettificare il Prezzo di Sottoscrizione e/o il numero di Azioni spettanti in relazione alle opzioni non ancora esercitate (ovvero a fissare il numero delle azioni di concambio di altre società risultanti da eventuali operazioni di fusione e/o scissione): (i) operazioni di raggruppamento e frazionamento delle Azioni; (ii) operazioni di aumento gratuito del capitale sociale della Società; (iii) operazioni di aumento del capitale sociale della Società a pagamento con emissione di Azioni, di azioni diverse dalle Azioni, di azioni cui siano abbinati *warrant*, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con *warrant*; (iv) operazioni di fusione e scissione della Società; (v) distribuzione di dividendi straordinari alle Azioni con prelievo di riserve della Società; (vi) assegnazione ai soci di attività in portafoglio della Società; (vii) operazioni di riduzione del capitale sociale della Società.

Ai fini dell'effettuazione della rettifica il Consiglio di Amministrazione procederà secondo le regole comunemente accettate dalla prassi dei mercati finanziari. Delle suddette rettifiche verrà data comunicazione scritta ai Destinatari.

#### **4.24 Tabelle**

Le Sezioni 1 e 2 della Tabella allegata allo Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti sono qui accluse per le assegnazioni a valere sul Piano Collaboratori ad oggi effettuate e per le successive assegnazioni a valere su detto Piano Collaboratori saranno fornite, di volta in



volta, al momento dell'assegnazione delle opzioni ai sensi dell'articolo 84-*bis*, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti.

**PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI**  
**Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n.**  
**11971/1999**

*Data:*     14 /05 /2008

Nominativo o categoria (1)	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	<b>QUADRO 2</b>							
		Opzioni ( <i>option grant</i> )							
		<b>Sezione 1</b> Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari (8)							
		Data della delibera assembleare	Descrizione strumento (13)	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate ma non esercitabili (10) (12)	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni esercitabili ma non esercitate (10)	Data di assegnazione da parte dell'organo competente c.d.a. (11)	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti alla data di assegnazione	Scadenza opzione
Collaboratori		26/04/2005	Opzioni sulle azioni Mediolanum S.p.A. con liquidazione fisica	606.135	//	13/05/2009	1,022	3,634	5° giorno di borsa maggio 2017
Note									
Collaboratori		26/04/2005	Opzioni sulle azioni Mediolanum S.p.A. con	1.026.612	//	13/05/2008	1,067	3,867	5° giorno di borsa maggio

			liquidazione fisica						2016
Note									
Collaboratori		26/04/2005	Opzioni sulle azioni Mediolanum S.p.A. con liquidazione fisica	907.311	//	10/05/2007	1,30	6,0738	5° giorno di borsa maggio 2015
Note									
Collaboratori		26/04/2005	Opzioni sulle azioni Mediolanum S.p.A. con liquidazione fisica	//	587.500	10/05/2006	1,210	6,1513	5° giorno di borsa maggio 2014
Note									
Collaboratori		12/04/2001	Opzioni sulle azioni Mediolanum S.p.A. con liquidazione fisica	//	52.647	13/07/2005	0,648	4,8329	5° giorno di borsa luglio 2010
Note									

#### **Note alla tabella**

(1) Deve essere compilata una riga per ogni soggetto individualmente identificato e per ogni categoria considerata; per ciascun soggetto o categoria deve essere riportata una riga diversa per: i) ogni tipologia di strumento o opzione assegnato (ad es. differenti prezzi di esercizio e/o scadenze determinano differenti tipologie di opzioni); ii) ogni piano deliberato da assemblea diversa.

(2) Indicare il nominativo dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllate o controllanti.

- (3) Indicare il nominativo dei soggetti con funzione di direzione nell'emittente azioni, indicati nell'art. 152-*sexies*, comma 1, lett. c)-c2 e nelle società controllate indicate nell'art. 152-*sexies*, comma 1, lettera c)-c3.
- (4) Indicare il nominativo delle persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni e non siano legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.
- (5) Indicare l'insieme dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente azioni, indicati nell'art. 152-*sexies*, comma 1, lettera c)-c.2; nel caso in cui, con riferimento alle *stock option* siano previste per tali soggetti prezzi di esercizio diversi (ovvero per le *stock grant* eventuali prezzi di acquisto diversi) occorre indicare il nominativo di ciascuno di tali soggetti compilando un corrispondente numero di righe.
- (6) Indicare l'insieme dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente azioni, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente azioni, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, indicati nell'art. 152-*sexies*, lettera c)-c.3 ; nel caso in cui, con riferimento alle *stock option*, siano previste per tali soggetti prezzi di esercizio diversi (ovvero per le *stock grant* eventuali prezzi di acquisto diversi) occorre indicare il nominativo di ciascuno di tali soggetti compilando un corrispondente numero di righe.
- (7) Indicare la categoria degli altri dipendenti e la categoria dei collaboratori non dipendenti. E' necessario riportare diverse righe in relazione a categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati).

- (8) I dati si riferiscono agli strumenti relativi a piani approvati sulla base di:

- i. delibere assembleari precedenti la data in cui l'organo competente approva la proposta per l'assemblea e/o
- ii. delibere assembleari precedenti la data in cui l'organo competente a decidere da attuazione alla delega ricevuta dall'assemblea;

la tabella contiene pertanto:

- nell'ipotesi i), dati aggiornati alla data della proposta dell'organo competente per l'assemblea (in tale caso la tabella è unita al documento informativo per l'assemblea di approvazione dei piani);
- nell'ipotesi ii), dati aggiornati alla data della decisione dell'organo competente per l'attuazione dei piani, (in tale caso la tabella è allegata ai comunicati pubblicati a seguito della decisione dell'organo competente per l'attuazione dei piani, e la sezione 1 riporta i dati relativi a tutte le delibere assembleari inerenti piani in corso di validità i cui strumenti risultano già assegnati (anche relativi a precedenti tranches previste dalla medesima delibera sulla base della quale l'organo competente assegna i nuovi strumenti).

- (9) I dati possono riferirsi:

a. alla decisione del consiglio di amministrazione precedente l'assemblea, per la tabella unita al documento presentato in assemblea; in tale caso la tabella riporterà soltanto le caratteristiche eventualmente già definite dal consiglio di amministrazione;

b. alla decisione dell'organo competente a decidere l'attuazione del piano successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea, nel caso di tabella unita al comunicato da pubblicare in occasione di tale ultima decisione inerente l'attuazione.

In entrambi i casi occorre segnare il corrispondente riquadro nel campo relativo alla presente nota 9. Per i dati non ancora definiti indicare nel corrispondente campo il codice "ND" (Non disponibile).

(10) Totale degli strumenti soggetti a restrizione (ad es. *restricted stock*), nel quadro 1, ovvero della azioni sottostanti le opzioni, nel quadro 2; è necessario indicare una riga per ogni classe di strumento (ad es. per ogni differente durata della restrizione, ovvero per ogni diverso prezzo di esercizio); il numero è calcolato alla data del consiglio di amministrazione che approva la proposta per l'assemblea ovvero alla data della successiva decisione dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea; nel caso di tabella elaborata per il comunicato relativo alla decisione dell'organo competente per l'attuazione del piano (cfr. ipotesi indicata alla nota 9, lett. b), il numero complessivo degli strumenti, o delle azioni sottostanti gli strumenti, di nuova assegnazione non va indicato nella sezione 1 ma soltanto nel primo campo della sezione 2.

(11) Se la data di assegnazione è diversa dalla data in cui il l'eventuale comitato per le remunerazione ha formulato la proposta con riguardo a tale assegnazione aggiungere nel campo anche la data della proposta del predetto comitato evidenziando la data in cui ha deliberato il cda o altro organo competente con il codice "cda/oc" e la data della proposta del comitato per le remunerazione con il codice "cpr".

(12) Il numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate ma non esercitabili, è relativo alle opzioni che sebbene assegnate siano non esercitabili per effetto delle condizioni di vesting.

(13) Indicare ad esempio, nel quadro 1: i) azioni della società X, ii) strumento parametrato al valore delle azioni Y, e nel quadro 2: iii) opzioni sulle azioni W con liquidazione fisica; iv) opzioni sulle azioni Z con liquidazione per contanti, ecc.